

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **206/1989** (ECLI:IT:COST:1989:206)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **PESCATORE**

Camera di Consiglio del **09/11/1988**; Decisione del **12/04/1989**

Deposito del **20/04/1989**; Pubblicazione in G. U. **26/04/1989**

Norme impugnate:

Massime: **15523**

Atti decisi:

N. 206

ORDINANZA 12-20 APRILE 1989

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 17, primo comma del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 (Approvazione del testo unico delle leggi sui Consigli provinciali dell'economia corporativa e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa), e dell'art. 22, secondo comma, del regio decreto legge 8 maggio 1924, n. 750 (Ordinamento delle Camere di commercio e industria del Regno), promosso con ordinanza emessa il 18 luglio 1987 dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte sul ricorso proposto da Gheddo Francesco e il Ministero dell'Interno ed altra, iscritta al n. 229 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di costituzione di Gheddo Francesco nonché l'atto di intervento del Presidente

del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1988 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, con ordinanza 18 luglio 1987 (R.O. n. 229 del 1988), ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 17, primo comma, del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 nonché - ove sia ritenuto vigente - dell'art. 22, secondo comma, del regio decreto legge 8 maggio 1924, n. 750, a norma dei quali, in seguito al verificarsi di una causa d'incompatibilità, i componenti delle Giunte delle Camere di commercio vanno dichiarati decaduti dalla carica;

che, secondo il giudice a quo, la normativa da essi dettata sarebbe ingiustificatamente deteriore rispetto a quella prevista dalla legge 23 aprile 1981, n. 154 per i consiglieri regionali, provinciali e circoscrizionali, nonché per i dipendenti delle UU.SS.LL. ed i professionisti con esse convenzionati;

Considerato che, il giudice remittente, nel sollevare questione di legittimità costituzionale di entrambe le norme impugnate, ha ommesso di stabilire quale di esse sia applicabile nel giudizio a quo;

che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il requisito della rilevanza implica necessariamente che la questione abbia nel procedimento a quo un'incidenza effettiva e non meramente eventuale, cosicché il giudice remittente non può esprimersi in forma dubitativa sulla norma da applicare (Corte cost. 21 luglio 1988, n. 848; 10 marzo 1988, n. 281; 14 maggio 1985, n. 146; 27 giugno 1984, n. 182);

che, pertanto, la questione appare manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, second; comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 17, primo comma, del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 (Approvazione del testo unico delle leggi sui Consigli provinciali dell'economia corporativa e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa) e 22, secondo comma, del regio decreto legge 8 maggio 1924, n. 750 (Ordinamento delle Camere di commercio e industria del Regno), sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte con ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 20 aprile 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.